

Edizione di mercoledì 23 marzo 2016

ADEMPIMENTI

[Nuove regole per la registrazione dei contratti di locazione](#)

di Sandro Cerato

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Sospensione per il 2016 dell'aumento di tributi locali e addizionali](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Resi di beni da parte dei clienti UE ed extra-UE](#)

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

[La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali](#)

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[I servizi infragruppo a basso valore aggiunto e senza benchmark analysis](#)

di Pietro Vitale

BACHECA

[La circolazione dell'azienda e delle partecipazioni sociali](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTI

Nuove regole per la registrazione dei contratti di locazione

di **Sandro Cerato**

La Legge di stabilità per il 2016 ha modificato le norme relative alla **registrazione dei contratti di locazione**. Infatti, con il comma 59 è stato sostituito l'articolo 13 della L. 431/1998, rubricato "*Patti contrari alla legge*", prevedendo, in materia di locazione non di "tipo commerciale":

- la nullità di "**ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato**";
- l'obbligo da parte del locatore di provvedere alla **registrazione, entro il perentorio termine di trenta giorni, del contratto di locazione**;
- l'obbligo, sempre in capo al locatore, **entro i successivi sessanta giorni, di comunicare, al conduttore ed all'amministratore del condominio, l'avvenuta registrazione del contratto**.

Ne discende che, a partire **dal 1° gennaio**:

- la registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle entrate deve essere realizzata dal **proprietario** dell'immobile **entro e non oltre i trenta giorni dalla data di stipula del contratto stesso**;
- la comunicazione al conduttore ed all'amministratore di condominio dell'avvenuta registrazione deve avvenire, sempre da parte del **proprietario** dell'immobile, **entro e non oltre i successivi sessanta giorni dalla data di stipula del contratto**.

Sebbene la Legge non specifichi come debba avvenire tale comunicazione si consiglia alternativamente l'invio:

- di una **lettera raccomandata con ricevuta di ritorno**;
- tramite **posta elettronica certificata**.

Così, ad esempio, il proprietario dell'immobile per il quale è stato stipulato un contratto di locazione in data 4 marzo 2016 deve:

- registrare il contratto stesso presso l'Agenzia delle entrate entro il 3 aprile 2016;
- comunicare l'avvenuta registrazione, al conduttore ed all'amministratore di condominio, entro il 2 giugno, ponendo che la registrazione sia avvenuta l'ultimo giorno utile.

In caso di **mancata registrazione**, il **contratto** si considera **inesistente** ed il mancato pagamento del canone non dà luogo ad un procedimento di sfratto, ma solo ad una **causa ordinaria di occupazione senza titolo**. Nei casi di **nullità**, il conduttore, **entro sei mesi dalla riconsegna** dell'immobile locato, può chiedere la **restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato**.

Infine, si evidenzia che il locatore ed il conduttore devono corrispondere l'**imposta di registro in misura uguale**. La Legge, infatti, ammette una diversa pattuizione in modo che sia solo il **proprietario** dell'immobile a farsi carico delle spese, ma non è ammessa la pattuizione contraria.

Pertanto, pare di potersi affermare che, in caso di mancato pagamento, l'Agenzia delle entrate può richiedere il pagamento dell'imposta, compresa di interessi e sanzioni, solo al **proprietario**. In tal caso la **sanzione** va **dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta per il pagamento in ritardo**.

Ai fini delle **imposte dirette**, invece, l'omessa registrazione determina l'esistenza di un **canone uguale al 10 per cento del valore dell'immobile e la presunzione del rapporto di locazione per i 4 periodi di imposta antecedenti**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Sospensione per il 2016 dell'aumento di tributi locali e addizionali

di **Alessandro Bonuzzi**

L'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni** degli enti locali, nella parte in cui comportano un aumento dei tributi e delle addizionali, è **sospesa per tutto l'anno 2016**. Ciò nell'ottica del contenimento del livello complessivo della **pressione tributaria**.

Tuttavia, la sospensione non si applica alla **Tari**; inoltre, è fatta salva la possibilità per i comuni di mantenere anche per quest'anno la **maggiorazione della Tasi** nella stessa misura applicata nel 2015, limitatamente però agli immobili non esentati.

Questi i temi principali oggetto della [risoluzione del Ministero delle finanze n. 2/DF di ieri](#).

Al riguardo, infatti, il comma 26 dell'articolo 1 della L. 208/2015 prevede che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) ..."*. Il successivo comma 28 stabilisce altresì che *"per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*.

In pratica, **salve le eccezioni** previste dalla norma, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino **aumenti dei tributi** si determina per tutto l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell'ottica del **contenimento** del livello complessivo della pressione tributaria.

La sospensione si applica quando nel 2016:

- viene introdotto un **nuovo tributo** rispetto al 2015, come ad esempio l'imposta di soggiorno;
- viene **aumentata l'aliquota** di tributi già esistenti nel 2015;
- vengono introdotte manovre che producono l'effetto di **restringere l'ambito applicativo**

di norme di favore, come ad esempio nel caso di eliminazione di agevolazione nonché in quello di variazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione.

Rientrano nel perimetro del beneficio, avendo **natura tributaria**, l'**imposta di sbarco** che ha mutato la denominazione in **contributo di sbarco**, il **canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari** (Cimp), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità, e i **diritti sulle pubbliche affissioni** (Icp Dpa).

Ne rimangono, invece, escluse le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla **tariffa puntuale**, sostitutiva della Tari, e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) vale a dire il **canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche** (Cosap).

Infine, la risoluzione fornisce una rilevante precisazione con riferimento alla **maggiorazione Tasi**, la quale avrebbe dovuto essere cancellata. La legge di Stabilità 2016 ha però attribuito ai comuni il potere di mantenerla anche per l'anno in corso mediante un'**espressa deliberazione** in tal senso, ma non oltre la misura applicata nel 2015 e limitatamente agli **immobili non esentati**.

Pertanto, se il comune nel 2015 aveva deliberato la maggiorazione solo per gli immobili destinati ad **abitazione principale**, atteso che tali fabbricati sono divenuti esenti nel 2016, **l'incremento non può essere mantenuto, né è possibile recuperarlo** con l'applicazione di maggiorazioni su altre fattispecie.

IVA

Resi di beni da parte dei clienti UE ed extra-UE

di **Marco Peirola**

In caso di **reso dovuto a difetti e vizi dei beni venduti**, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile applicare la procedura di **variazione in diminuzione** dell'imponibile e dell'imposta prevista dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, riferita alle operazioni venute meno, in tutto o in parte, o per le quali si sia ridotto l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

La rettifica dell'imponibile e dell'imposta può essere effettuata **anche dopo il termine di un anno dall'effettuazione della cessione**, in quanto la variazione discende da precisi obblighi posti a carico del venditore ai sensi degli 1490 ss. c.c. (R.M. 24 ottobre 1990, n. 571646). La nota di variazione è, infatti, giustificata dalla **responsabilità contrattuale** del venditore prevista dall'art. 1453 c.c., che dà luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Nel caso in cui la restituzione sia disposta dal **cliente comunitario**, al quale i beni sono stati precedentemente ceduti in regime di non imponibilità di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993, occorre osservare che la normativa applicabile, ai fini IVA, alle operazioni intracomunitarie non disciplina espressamente le variazioni dell'imponibile e/o dell'imposta. In forza, tuttavia, del rinvio generale previsto dall'art. 56 del D.L. n. 331/1993, vale a dire per tutto quanto non specificamente stabilito dal D.L. n. 331/1993, in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni effettuate in ambito intra-UE **si applicano le disposizioni dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972**.

Il reso da parte del cliente comunitario dà luogo alla **rettifica della cessione intracomunitaria (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.10.3)**.

Dato che la procedura di variazione in diminuzione **non è obbligatoria**, il fornitore italiano ha la facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972) con un'apposita annotazione di **rettifica in diminuzione**, che riduce l'ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello stesso periodo di riferimento in cui è annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.

Nel caso in cui la variazione in diminuzione sia stata operata è necessario presentare il **modello INTRA 1-ter ai fini, sia fiscali, sia statistici**, indicando il codice "2" (restituzione o sostituzione di merci) nella colonna relativa alla natura della transazione.

A prescindere dall'avvenuta variazione in diminuzione, il fornitore nazionale deve **ridurre del corrispondente ammontare la disponibilità del *plafond*** per effettuare acquisti di beni/servizi e importazioni senza applicazione dell'IVA.

Nel caso in cui la restituzione sia disposta dal **cliente extracomunitario** al quale i beni sono stati precedentemente ceduti in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, è dato osservare che se il reso avviene a cura e a spese del fornitore italiano, spetta a quest'ultimo dichiarare la merce per l'**importazione definitiva, soggetta a IVA in dogana**, oppure ricorrere alla **reintroduzione in franchigia** ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.

Con quest'ultima procedura, i beni reintrodotti in Italia, **oltre ad essere esonerati dal pagamento dei dazi, non sono neppure assoggettati all'IVA all'importazione** se sussistono le condizioni per beneficiare della **franchigia doganale** previste dagli artt. 185 e 186 del Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), essendo richiesto, allo stesso tempo, che i beni siano reintrodotti nel **medesimo stato** in cui sono stati esportati e che vengano **immessi in libera pratica entro tre anni dall'esportazione**.

Per avvalersi del regime in esame occorre presentare in dogana la **bolletta** di esportazione originaria e la **dichiarazione di importazione senza esposizione dei dazi doganali**.

Di regola, la reintroduzione in franchigia si applica anche ai fini dell'IVA quando l'impresa italiana **non ha ancora annotato la cessione all'esportazione nel registro delle fatture emesse**, nel qual caso, infatti, l'operazione concorre a formare il *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'imposta. In questa ipotesi, è tuttavia possibile evitare il pagamento dell'imposta se si è **esportatori abituali** e, al riguardo, si ricorda che la nota dell'Agenzia delle Dogane 20 maggio 2015, n. 58510 ha precisato che, dal 25 maggio 2015, non è più obbligatoria la presentazione in dogana della dichiarazione d'intento in formato cartaceo unitamente alla relativa ricevuta di presentazione.

CONTENZIOSO

La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali

di **Luigi Ferrajoli**

Le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 2950/2016** dirimono una lite tra privati concernente l'accertamento della **titolarità di alcune porzioni immobiliari** chiarendo come opera il **riparto di giurisdizione** tra giudice ordinario e giudice tributario con particolare riferimento alle materie devolute alla cognizione del giudice speciale ex **art.2 del D.Lgs. n.546/92**.

Con un'articolata impugnazione due privati comproprietari di un appartamento, un box e due cantine **convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma** la proprietaria di altre unità immobiliari site nel medesimo condominio allo scopo di ottenere una **sentenza accertativa circa la titolarità delle rispettive porzioni immobiliari**, denunciando, tra l'altro, anche **l'erronea identificazione catastale** delle unità controvertite, conseguentemente chiedendo al giudice adito che ordinasse agli Enti preposti, tra i quali l'Agenzia del territorio, di **operare correzioni e rettifiche catastali** di vario genere tra cui anche l'inserimento di un nuovo subalterno al fine di **rettificare le erronee iscrizioni catastali**.

Il Tribunale ordinario con sentenza confermata anche dal Giudice dell'Appello **denegava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice speciale**, individuato nella Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine ai capi della domanda concernenti **la rimodulazione catastale previa disapplicazione dell'attuale inquadramento delle unità immobiliari** in contesto, ritenendo che le risultanze catastali non spieghino alcuna influenza tra i privati e che non possano costituire **titolo per l'attribuzione di diritti di natura privatistica**.

A parere del Giudice di merito, dunque, gli attori, una volta muniti di un **valido titolo giudiziale** all'esito dell'eventuale **sentenza civile di accertamento della titolarità dei loro diritti**, avrebbero dovuto convenire nella sede preposta (i.e.: innanzi al giudice tributario) onde chiedere all'Amministrazione **l'adeguamento dei dati catastali**.

La Corte di Cassazione nella composizione a **Sezioni Unite** coglie l'occasione per chiarire i **limiti tra giurisdizione ordinaria e speciale** avendo riguardo alla circostanza se il **diritto controverso appaia di natura tributaria ovvero civilistica**.

In particolare, i giudici della Suprema Corte nel richiamare la **disposizione di cui all'art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92**, laddove prescrive che **"appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di**

*promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti **la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale***", ribadiscono, sulla scorta di una precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità, come nell'ambito di una controversia tra privati, come quella all'esame, **la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva determini l'assenza del rapporto tributario.**

La Corte, affievolendo il principio della devoluzione della causa *ratione materiae* alla giurisdizione tributaria, impone la **sussistenza del rapporto tributario** affinché possa investirsi della questione il giudice tributario, il quale è chiamato a conoscere delle vertenze, sia pure concernenti **atti di natura catastale**, che riguardino **l'assoggettamento a tributi** ovvero la loro esatta determinazione con riferimento **all'entità ovvero alla debenza degli stessi**, e non, invece, l'attribuzione di diritti di natura privatistica, come nel caso controverso in cui il diritto controverso tra le parti era **l'attribuzione di un titolo di proprietà.**

Sulla base di tali considerazioni la sentenza afferma il seguente **principio di diritto**: "*appartiene al giudice ordinario **la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà: e in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori**, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario. Qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, **le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti** relativi alle operazioni elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, (anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini), **la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario**, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta **incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi**; e la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo **il rito, di tipo impugnatorio**, previsto dalla legge".*

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I servizi infragruppo a basso valore aggiunto e senza benchmark analysis

di **Pietro Vitale**

Con riferimento all'art. 110, comma 7, del TUIR, si evidenzia come l'**Action 10 del progetto BEPS** riporta una semplificazione per il **riaddebito *intercompany* dei servizi a basso valore aggiunto** (cd. *intra-group low value adding services*, nel seguito LVAS).

Brevemente si ricorda che il progetto BEPS è un impegno preso a livello di G-20 ed altri Paesi affinché nella propria *hard law* (legislazione interna) sia implementata la ***soft law*** (raccomandazioni OCSE). In tale ambito la **bilateralità** stabilita nelle varie convenzioni **cede il passo alla multilateralità** intesa come impegno comune degli Stati aderenti al progetto BEPS affinché le proprie legislazioni interne combattano, anche attraverso lo scambio delle informazioni, le potenziali pratiche di ***profit shifting*** astrattamente adottabili dalle multinazionali.

L'Italia, in quanto membro del G-20, è **parte attiva** del progetto BEPS, infatti nel **comma 145**, art. 1 della Legge di Stabilità 2016 si dispone che "A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico" è introdotto in Italia il **country by country reporting** per completare il set documentale sul **transfer pricing** sanzionandone la sua omessa comunicazione con un importo da euro 10.000 ad euro 50.000. Da tale comma 145 si comprende come le direttive OCSE siano rilevanti in Italia; pertanto, seppur non ancora implementato, l'Action 10 dovrebbe essere accettato in sede di verifica.

Infatti, le indicazioni dei BEPS, seppur non tutte ufficializzate (come invece accadute per il tema di *country by country reporting* di cui alla Action 13), dovrebbero essere **di per sé applicabili in sede di verifica** con evidente beneficio a supporto della deduzione dei LVAS; non dovrebbe, pertanto, farsi più alcun rigido riferimento all'art. 109 del TUIR in tema di inerenza che spesso si trasforma in uno scoglio insormontabile per il contribuente. Tuttavia, si ricorda che l'Amministrazione finanziaria nel Telefisco 2011 ha sostenuto che **l'art. 109 del TUIR è sempre da rispettare** a pena del disconoscimento totale del costo. Pertanto, per l'Agenzia delle Entrate l'art. 109, comma 5, in tema di inerenza prevale sull'art. 110, comma 7, del TUIR. Affinché l'art. 109 sia correttamente applicato è richiesta la produzione di **documentazione** probante i singoli riaddebiti; per servizi centralizzati ricevuti da una sola società del gruppo la prova è più agevole, mentre per i servizi di cui ne beneficiano più società (con ovvio ricorso a chiavi di allocazione) la **prova** richiesta dall'art. 109 spesso risulta difficile. Peraltro, la materia era stata in tal senso già oggetto nel 2010 di un EU **Joint Transfer pricing forum** ma nonostante ciò l'Amministrazione finanziaria ha continuato rigidamente ad applicare l'art. 109 del TUIR.

Ciò premesso, l'Action 10 prima di fornirci una definizione di LVAS ci fornisce delle indicazioni per valutare se un ***intra-group service esista o meno***: solo se esiste è addebitabile. Esso non considera come servizi *intra-group* quelli relativi alle ***shareholder activities*** i cui costi devono restare in capo all'*headquarter*, i *duplicative costs* e tutti quelli che non danno un **beneficio diretto** e non incidentale al committente il servizio.

Al paragrafo 7.14 si definiscono i servizi centralizzati che si riferiscono al gruppo quali i **servizi amministrativi, finanziari, legali, contabili, di risorse umane** ed altri; tali servizi sono quelli che creano maggiori problemi diversamente da quelli resi verso particolari soggetti per i quali non vi è né vi è mai stato il problema di individuare la società a cui addebitare il servizio. Il problema riguarda unicamente la **inerenza** del costo e il **quantum** del riaddebito.

Non sono mai definibili come a basso valore aggiunto quei servizi che rientrano nel proprio **core business**, quelli relativi alla **ricerca e sviluppo**, perché potenzialmente creano un *intangible* intitolato di per sé all'extraprofitto, quelli relativi al **manufacturing**, alla produzione, alla vendita, alla distribuzione, alle transazioni finanziarie, alla estrazione e sfruttamento di risorse naturali, assicurazione e riassicurazione e servizi *corporate* resi dal *senior management*, in quanto principalmente funzioni routinarie da remunerare in modo puntuale con le comuni regole in tema di *transfer pricing*, ossia *benchmark analysis* e *benefit test*.

È preferibile il **riaddebito diretto** nel caso in cui tali servizi rappresentino il *core business* del *service provider* ovvero tali servizi siano resi anche a soggetti terzi al gruppo, ma esso diventa di difficile applicazione in ipotesi di più beneficiari; qui si procede con **riaddebito indiretto**, con **chiavi di allocazione non arbitrarie che siano delle proxy** del (ie riflettano il) **beneficio** atteso/ricevuto dal committente del servizio. La chiave di allocazione deve quindi variare in base alla caratteristica del servizio.

Fin qui Action 10 nulla innova. Anche prima era noto che occorre un *benefit test* ed una (seppur semplice) *benchmark analysis* per ogni tipologia di servizio. Action 10, invece, offre al contribuente un **approccio semplificato per la deduzione dei servizi a basso valore aggiunto** delineando tali servizi come quelli:

- **di supporto** al proprio *business*, nel senso che non fanno parte del *core business*;
- **che non richiedono l'uso di *unique and valuable intangibles*** (non creano, quindi, beni immateriali);
- **che non comportano l'assunzione del controllo o la creazione** di sostanziali e significanti **rischi** da parte del *service provider*;
- **che non sono resi a clienti terzi al gruppo**, venendo in tale caso ad esistere un prezzo incontestabile per il loro riaddebito al gruppo (*internal cup*).

Al paragrafo 7.49 Action 10 fornisce delle semplificazioni di LVAS tipicamente rappresentati da servizi amministrativi, legali, fiscali di IT, HR, **tutti servizi centralizzati che supportano il business** del gruppo (quelli riferibili ai singoli membri del gruppo dovrebbero essere addebitati direttamente ad essi) e la cui remunerazione con le regole tipiche del *transfer pricing*

creerebbe costi di *compliance* eccessivi per il gruppo. L'approccio semplificato proposto da Action 10 consiste nella **possibilità di dimostrare che il servizio ha reso benefici e che un soggetto indipendente in circostanze comparabili avrebbe comunque proceduto ad acquistare (o prodotto in proprio) quel servizio da soggetti indipendenti**. Con tale approccio semplificato, il beneficio potrà essere dimostrato in riferimento alla sola **natura** dello stesso senza dover documentare le singole prestazioni. In questo caso Action 10 invita le amministrazioni fiscali a non contestare e a non rivedere il *benefit test* quando il metodo semplificato sia scelto a livello di gruppo, ciò nella consapevolezza che per tali LVSA la dimostrazione del *benefit* può comportare costi superiori all'ammontare addebitato.

A tali fini è necessario creare un **pool** di costi diretti ed indiretti (escludendo i costi *pass-through* sostenuti in nome e per conto di una particolare società) da allocare con poche chiavi di allocazione.

Una volta determinato il *quantum* allocabile viene inoltre previsto un ***safe harbor con mark up del 5%***.

La **documentazione** che il gruppo deve **mettere a disposizione delle autorità fiscali**, deve dare evidenza, anche attraverso contratti scritti, della **natura** dei servizi, del **beneficio** che essi portano alle varie società, del **cost pool** e delle **chiavi di allocazione**.

Infine, si conclude che, qualora le autorità fiscali di uno stato volessero applicare delle **ritenute** sul pagamento di tali LVAS, gli Stati sono invitati ad applicare la ritenuta solo sul **mark-up**.

BACHECA

La circolazione dell'azienda e delle partecipazioni sociali

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

La giornata affronta alcune tra le più diffuse operazioni di finanza straordinaria sotto l'aspetto civile, contabile e fiscale, perseguendo l'obiettivo di trasferire ai partecipanti, oltre che alcuni strumenti operativi e di prassi professionale, anche lo "spirito critico" necessario in sede di programmazione e di concreta esecuzione di tali operazioni, avendo soprattutto riguardo alla disciplina dell'abuso del diritto recentemente introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente. Nell'attuale contesto giuridico-economico, infatti, qualora si intenda programmare un'operazione di riorganizzazione aziendale è quanto mai opportuno valutare, in via preliminare, gli effetti sia civilistici che fiscali, così da minimizzare i rischi connessi alla scelta di trasferire l'azienda ovvero le partecipazioni sociali.

PROGRAMMA

La cessione d'azienda

Il conferimento d'azienda

Il conferimento e lo scambio di partecipazioni sociali

SEDI E DATE

Milano – Hotel Michelangelo – 12/04/2016

Verona – DB Hotel – 15/04/2016

CORPO DOCENTE

Gianluca Cristofori

Domenico Santoro

Edoardo Patton